



V COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

approvato nella seduta del 17 novembre 2011

DDL N. 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)

Proponenti: Marin, Pedicini
Emendamento modificativo

Art. 15

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 3 bis è inserito il seguente:

<<3 bis ante Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati e, negli altri casi di fauna non compresi nel comma 3 bis, prima di raccogliere la fauna abbattuta.>>;

b) al comma 3 bis le parole <<capi abbattuti>> sono sostituite dalle seguenti: <<capi di fauna migratoria abbattuti della specie anatidi>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 17/11/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 17/11/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 134 dd. 17/11/2011

EMENDAMENTO